

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 APRILE 2020, N. 12971: l'impugnazione di provvedimento con il quale è stata disposta una misura cautelare reale richiede, da parte di chi la propone, che costui possa vantare un diritto alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

« ... nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro...».

Fattispecie avente ad oggetto un sequestro preventivo di un'area di circa 110 mq. (di proprietà del padre del ricorrente) adiacente all'autofficina gestita dal ricorrente, sulla quale insistevano alcuni veicoli ritenuti in stato d'abbandono, tutti muniti di targa, iscritti al P.R.A. e riconducibili a ben individuati proprietari.

Nei confronti del ricorrente (gestore dell'autofficina) la Suprema Corte ha giudicato che fosse: «evidente, pertanto, la sua mancanza d'interesse a contestare il provvedimento di sequestro - e la correttezza della declaratoria d'inammissibilità del riesame adottata dal tribunale - non potendo egli giovarsi in alcun modo della restituzione, neppure parziale, di quanto fatto oggetto di vincolo».





12971-20

### **REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto

- Presidente -

Sent. n. sez. 495

Andrea Gentili

- Consigliere -

CC - 28/02/2020

Alessio Scarcella

- Consigliere -

R.G.N. 43532/2019

Gianni Filippo Reynaud

- Relatore -

motivazione semplificata

Enrico Mengoni

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Quiri

Quirino, nato a

avverso l'ordinanza del 19/09/2019 del Tribunale di Latina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. Fabrizio De Marsi in sostituzione dell'avv. Lorenzo Magnarelli, che ha concluso chiedendo accogliersi le conclusioni del ricorso.



# RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Con ordinanza 19 settembre 2019, il Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di circa 110 mq., adiacente all'autofficina dal medesimo gestita, sulla quale insistevano alcuni veicoli ritenuti in stato d'abbandono sì che nei suoi confronti era stato ipotizzato il reato di raccolta e deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 256, comma 2, d.lqs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione Quirino deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 591 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta inammissibile per difetto d'interesse l'istanza di riesame. Pur riconoscendo che l'area in questione appartiene al padre e che egli non ne ha mai avuto disponibilità materiale e giuridica ciò che ha indotto l'ordinanza impugnata ad escludere il suo interesse alla restituzione il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzione ed adeguatezza della misura avendo egli interesse ad ottenere una revoca anche soltanto parziale del sequestro preventivo, che dovrebbe essere limitata agli autoveicoli e non coinvolgere l'area.
- 3. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della mancanza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione quanto al fumus del ritenuto reato con riguardo alla qualifica di rifiuti dei veicoli parcheggiati nell'area – tutti muniti di targa, iscritti al P.R.A. e riconducibili a ben individuati proprietari – ed alla riconducibilità degli stessi, e degli ulteriori materiali ritenuti rifiuti meccanici al loro interno rinvenuti, rispetto all'attività di auto riparazioni da lui gestita, non avendo egli appunto mai avuto disponibilità di quell'area, con conseguente non configurabilità neppure del periculum.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e difetto d'interesse ad impugnare.

Come si è detto, lo stesso ricorrente riconosce di non essere proprietario dell'area né dei veicoli ivi parcheggiati e di non averne mai avuto disponibilità,



materiale o di fatto, essendo del tutto estraneo anche ai rifiuti di origine meccanica rinvenuti all'interno dei veicoli.

E' evidente, pertanto, la sua mancanza d'interesse a contestare il provvedimento di sequestro – e la correttezza della declaratoria d'inammissibilità del riesame adottata dal tribunale - non potendo egli giovarsi in alcun modo della restituzione, neppure parziale, di quanto fatto oggetto di vincolo.

Ed invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Così deciso il 28 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud Il Presidente

Aldo Aceto

DEPOSITATA IN CANCELLERS

4 APR 2020

3